

TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'INTEGRAZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA

per la Provincia di Potenza

IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2020

LIVELLI	QUOTE ORARIE x N. ore (*)										TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO										
	Retr.Orar.(**) x	(Coeff. 1)	(Coeff. 2)	(Coeff. 3)	(Coeff. 4)	(Coeff. 5)	x 40/6	48/6	.(1)	1° - 2° - 3° giorno		1° - 2° - 3° giorno		Dal 4° al 20° giorno		Dal 21° al 180° giorno		Dal 181° al 365° giorno			
										Malattia superiore a 6 giorni	Malattia superiore a 12 giorni	Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS	Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS	Per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.							
										x Coeff. 1		x Coeff. 2		x Coeff. 3		x Coeff. 4		x Coeff. 5			
O P E R A I										Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui
Cust.con all.	7,32	0,5495	1,0495	0,3795	0,1565	0,5495		8,00	.(2)	-	32,18	-	61,46	-	22,22	-	9,16	-	32,18		
Cust.sen.all.	7,98	"	"	"	"	"		"	.(3)	-	35,08	-	67,00	-	24,23	-	9,99	-	35,08		
1° livello	9,20	"	"	"	"	"	6,67	"		33,72	-	64,40	-	23,29	-	9,60	-	33,72	-		
2° "	10,29	"	"	"	"	"	"	8,00	.(4)	37,71	45,23	72,03	86,39	26,05	31,24	10,74	12,88	37,71	45,23		
3° "	11,11	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	40,72	48,84	77,77	93,28	28,12	33,73	11,60	13,91	40,72	48,84		
4° "	11,75	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	43,07	51,65	82,25	98,65	29,74	35,67	12,27	14,71	43,07	51,65		

(*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per 6

(**) La retribuzione oraria è costituita da: 1) Minimo di paga base; 2) Indennità territoriale di settore; 3) Contingenza.

(1) In caso di lavoro a tempo parziale si considera l'orario settimanale convenuto.

(2) L'orario contrattuale settimanale per i custodi con alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(3) L'orario contrattuale settimanale per i custodi senza alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(4) L'orario contrattuale settimanale per i discontinui è di 48 ore settimanali medie annue.

- L'Impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 18,5% lordo dal 1° ottobre 2000.

- Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'art.5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

- Il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.

N.B.:I suddetti trattamenti economici sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile